



fac - simile

ALL. "C"

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE ORARIA DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI IN ORARI EXTRASCOLASTICI - ANNO SPORTIVO 2011-2012.

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____ in Cesena, nella Residenza Municipale, tra i signori:

- il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi Culturali - Servizio Sport Dr. Monica Esposito, domiciliato per la carica che ricopre, presso la sede comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n. 10, nella sua qualità di funzionario dirigente, in base a quanto stabilito dall'art. 41 dello Statuto Comunale, nonché all'art. 47 del Regolamento dei contratti, per dare esecuzione ai seguenti atti: Determina Dirigenziale n. e Determina Dirigenziale n. di assegnazione oraria.

- il Sig. _____ e _____, nato a _____, il _____,

domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante di

_____ con sede in _____, Via _____

recapito telefonico _____

C.F. o p. IVA _____, iscritta al Registro _____ delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. _____, del _____ o al registro Nazionale del CONI al n. _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

art. 1

Il Comune, in conformità ai "Criteri generali per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell'orario scolastico", adottati dal Consiglio Scolastico Provinciale, e sulla base della delibera di assenso approvata dal competente Consiglio di Circolo e/o di Istituto, assegna al rappresentante di cui sopra, d'ora in poi chiamato assegnatario, gli orari delle palestre comunali e/o provinciali di cui all'apposito allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con le tariffe indicate.

ONERI DELL'ASSEGNATARIO

art. 2

L'assegnatario si obbliga al pagamento di tutte le ore che gli sono state assegnate con la succitata determina nelle seguenti palestre:

per il periodo richiesto fino alla scadenza della presente stabilita al 30 settembre 2012.

Le relative fatture, emesse, di norma, con cadenza bimensile e calcolate secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con Determina, devono essere pagate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancato pagamento l'importo viene introitato avvalendosi della

fidejussione prevista al successivo art. 13. Rimane salva e impregiudicata ogni azione volta al recupero degli interessi.

OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

art. 3

L'assegnatario, prima di iniziare l'attività, è obbligato a prendere visione del documento della valutazione dei rischi della palestra assegnata presso la Direzione della Scuola.

Inoltre, se non già fatto precedentemente, viene consegnato il Piano di Emergenza, per ogni singola palestra utilizzata, redatto dal competente Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune. In ogni palestra è sempre presente almeno un operatore dell'assegnatario munito di idoneità al Corso Antincendio rischio medio e di Primo Soccorso (come da allegato elenco).

L'inizio dell'attività significa che l'assegnatario ha preso visione di tali documenti e ne accetta i contenuti.

Vista la natura della convenzione non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali e di conseguenza i costi della sicurezza risultano nulli. Qualora si verificassero eventi che mutano le condizioni di sicurezza, la presente convenzione potrà essere modificata.

Nel caso di utilizzo della palestra della Scuola Media Viale della Resistenza, sede di S. Carlo, in cui l'accesso agli spogliatoi non è diretto ma per accedervi è necessario passare dalla palestra in cui si svolge l'attività, l'assegnatario è obbligato a lasciare libera la medesima e gli spogliatoi, tassativamente entro 15 minuti dopo l'orario assegnato, ciò per rendere possibile il cambio senza commistione alcuna.

L'assegnatario si assume comunque i seguenti obblighi:

- a) depositare, a garanzia degli impegni e degli oneri contenuti nella presente convenzione, una cauzione a favore del Comune di Cesena di € 2.500,00, così come da successivo art.13;
- b) responsabilità civile e patrimoniale, anche in ordine alla sicurezza e all'igiene, per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose durante la propria attività. A tal fine si obbliga al pagamento di tutti i danni provocati sia nelle palestre comunali che in quelle provinciali e, alla stipula della presente convenzione, presenta un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale nei confronti dei propri soci, di terzi e di cose, con massimale unico di € 1.500.000,00, così come da successivo art. 14;
- c) montaggio e smontaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando a fine attività la struttura così come trovata (impianti fissi non possono essere smontati o manomessi per alcuna ragione); nel caso in cui questo non venisse svolto dalla Ass. Sportiva, la Coop. Sociale di servizio effettuerà il servizio;
- d) osservanza delle seguenti norme di comportamento nelle strutture utilizzate:
 - 1) presenza continua di un responsabile della società sportiva durante l'orario di utilizzo della struttura. Il responsabile deve inoltre essere dotato di un telefono cellulare per poter effettuare le chiamate necessarie in caso di emergenza;
 - 2) uso obbligatorio di apposite scarpette di gomma, da calzare dopo l'ingresso negli spogliatoi e prima dell'ingresso in palestra, che non lascino macchie sulla pavimentazione ;
 - 3) divieto di fumare;
 - 4) divieto di consumare cibi;
 - 5) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di giocare a calcetto nelle strutture non espressamente autorizzate;
 - 6) divieto di accesso alla palestra a persone estranee alla società o al gruppo;
 - 7) divieto di svolgere attività diversa da quella autorizzata;
 - 8) obbligo di rispettare l'orario assegnato;
 - 9) utilizzo delle palestre nel rispetto del D.M. 10/3/1998. Per la capienza va rispettato il D.M. 18/3/1996 che prevede una capienza massima di 100 unità per tutte le palestre scolastiche comunali e provinciali.
Fa eccezione il Mini Palazzetto di Via F. Coppi che ne prevede 400.

CESSAZIONE ORDINARIA E/O ANTICIPATA DELL'ATTIVITA'

art. 4

L'assegnatario, almeno 7 giorni prima della cessazione ordinaria dell'attività, deve obbligatoriamente comunicare, via fax o e-mail, la data precisa di cessazione. Qualora l'assegnatario avesse la necessità di cessare l'attività anticipatamente rispetto alla data prevista dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, **almeno 7 giorni prima**.

Nel caso di ritardata comunicazione verranno addebitate, dalla data di ricevimento della stessa, anche le ore non utilizzate per i 7 giorni successivi.

Per motivazioni oggettive, che dovranno essere specificate, la disdetta di partite, già in calendario, può avvenire anche 48 ore prima.

PROROGA DELL'ATTIVITA'

art. 5

Qualora l'assegnatario avesse la necessità di prorogare l'attività rispetto alla data stabilita dalla presente convenzione, dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Sport, **almeno 7 giorni prima**.

Per la proroga dell'attività è necessario che l'assegnatario sia in regola con gli obblighi assicurativi e cauzionali previsti dalla presente convenzione.

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

art. 6

E' a carico del Comune di Cesena l'onere dell'apertura, chiusura, pulizia finale e controllo dell'attività svolta nelle palestre. Per dette mansioni il Comune di Cesena si avvale di una Cooperativa Sociale con la quale ha stipulato apposito contratto.

Rimane inoltre a carico del Comune di Cesena la spesa relativa alle utenze.

VERIFICHE

art. 7

Il Comune di Cesena si riserva di effettuare verifiche periodiche finalizzate a valutare l'andamento dell'attività e allo scopo di accertare la corretta esecuzione degli obblighi imposti dalla presente convenzione. Inoltre, attraverso il competente Ufficio Tecnico Comunale, può sempre e comunque verificare lo stato della palestra, così come quello Provinciale può verificare per le palestre provinciali.

PENALI

art. 8

In caso di inadempienza delle norme comportamentali previste dalla presente convenzione, all'Assegnatario verrà applicata la seguente penale: € 75,00 per ogni infrazione.

Le inadempienze verranno contestate per iscritto dal Concedente, con fissazione di un termine per il contraddittorio. Al termine del procedimento le eventuali penali verranno aggiunte sull'importo della fattura. Il Comune di Cesena ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione dopo l'irrogazione di tre sanzioni.

CLAUSOLE RISOLUTORE O SOSPENSIVE

art. 9

La convenzione può essere revocata dal Comune di Cesena prima della scadenza, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui il concessionario si rendesse responsabile di inadempienze od omissioni di quanto indicato nella presente convenzione.

art. 10

L'assegnazione oraria della struttura può essere revocata o sospesa prima della scadenza per sopravvenute, eccezionali ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità della medesima per fini scolastici o interventi di manutenzione.

CHIUSURA PALESTRE

art. 11

Le strutture, di norma, rimarranno chiuse durante il periodo delle vacanze di Natale e Pasqua, così come da calendario scolastico, oltre al 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre. Nei mesi di luglio e agosto l'attività è sospesa e riprenderà il 1° settembre 2010 ad eccezione delle Associazioni con squadre militanti in campionati per cui l'attività può iniziare dal 16 agosto 2010.

art. 12

Il Comune di Cesena e gli Istituti Scolastici, per manifestazioni o altre attività direttamente promosse o patrocinate, sentito l'assegnatario in merito alle attività già programmate, si riservano il diritto dell'utilizzo della struttura, dandone comunicazione scritta agli interessati almeno 10 giorni prima.

FIDEJUSSIONE

art. 13

L'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a garanzia di eventuali danni e rotture provocate alle strutture e alle attrezzature o per mancato pagamento delle fatture, e comunque a garanzia degli impegni e degli oneri previsti dalla presente convenzione, una fidejussione bancaria o assicurativa di almeno € 2.500,00. La fidejussione, ad escussione immediata, dovrà avere validità per un periodo non inferiore a tre mesi successivi all'ultimo giorno di utilizzo della palestra.

ASSICURAZIONE

art. 14

L'assegnatario deve depositare, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a garanzia di eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature potrebbero derivare a persone o a cose, durante la propria attività, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimale unico di € 1.500.000,00.

VALIDITÀ' DELLA CONVENZIONE E SUE SPESE

art. 15

La presente convenzione scade comunque il 30 settembre 2012, senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Le spese della presente convenzione sono a carico dell'assegnatario.

NORME FINALI

art. 16

In caso di controversia fra le parti nell'applicazione della presente convenzione, l'accordo dovrà essere definito innanzitutto in via amichevole. In caso contrario le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui giurisdizione è posto l'immobile utilizzato.

Letto, firmato e sottoscritto.

p. la Società assegnataria

p. il Comune di Cesena
Il Dirigente di Settore
